SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1100)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1978
(V. *Stampato n.* **1929**)

presentato dal Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 gennaio 1978

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali

---

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 337 del 12 dicembre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre al personale statale;

Visto l'articolo 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, n. 119;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di consentire al Ministro per il tesoro di avvalersi della disposizione contenuta nel sesto comma dell'articolo 370 del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Per il pagamento ai dipendenti statali della tredicesima mensilità e della rata di stipendio del mese di dicembre, previsto dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, è applicabile anche il sesto comma dell'articolo 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, n. 119.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1977.

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO